

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE  
DI CINISELLO BALSAMO**

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo.
2. In considerazione della valenza sovracomunale del regolamento, con la conseguente necessità di rendere uniforme il contenuto tra i diversi Enti, può accadere che il regolamento stesso disciplini Servizi ed Unità di Offerta che non sono presenti in ciascun Comune nel momento dell'approvazione. In questi casi, qualora in futuro siano avviati tali servizi, i Comuni si impegnano ad applicare i criteri stabiliti nel presente regolamento.
3. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune - nei limiti delle proprie competenze - garantisce l'erogazione:
  - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. M) della Costituzione;
  - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
  - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
5. Sono riconosciute e promosse le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini che si trovano in condizione di fragilità.
6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale e la consultazione con i soggetti del Terzo Settore, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario sulla base dei bisogni del territorio.

## **Art. 2 - Finalità dei servizi sociali**

1. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
  - a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
  - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale, promuovendone il benessere e la qualità di vita;
  - c) sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di esclusione;
  - d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
  - e) assicurare le prestazioni professionali di natura sociale ed educativa secondo le proprie competenze per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
  - f) evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

## **Art. 3 - La Rete delle Unità di Offerta**

1. La rete delle unità di offerta socio - assistenziale e socio- sanitaria è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi-residenziali e residenziali. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

## **Art. 4 - Destinatari dei Servizi ed Interventi sociali**

1. Accedono alle rete delle unità d'offerta sociali:
  - a) i cittadini Italiani residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale di Cinisello Balsamo e gli altri cittadini Italiani e di stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti;
  - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni sopracitati, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale;
  - c) i minorenni stranieri non accompagnati;
  - d) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dei Comuni dell'ambito di Cinisello Balsamo, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza, salva l'azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri definiti dal presente regolamento accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, quelle totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziarica detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ED INTERVENTI COMUNALI**

#### **Art. 5 - Accesso alla rete dei servizi**

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire:

- su richiesta della persona e/o dei suoi famigliari;
- su segnalazione di altri servizi coinvolti;
- su segnalazione dei soggetti del Terzo Settore attivi sul territorio;
- per disposizione dell'autorità giudiziaria.

È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio altri cittadini, ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

#### **Art. 6 - Segretariato Sociale e servizio sociale professionale**

1. L'accesso di cui al punto 1 dell'articolo precedente, avviene prioritariamente attraverso il Segretariato Sociale.

2. Il Segretariato Sociale garantisce le seguenti prestazioni:

- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni;
- accompagnare all'accesso dei servizi;
- segnalare eventuali situazioni di bisogno ad altri servizi o soggetti competenti, con riferimento anche all'offerta rappresentata dai soggetti del Terzo Settore attivi sul territorio.

3. Il Segretariato Sociale e il servizio sociale professionale sono garantiti dalle Assistenti Sociali dei Comuni e si connotano come attività specialistiche in grado di decodificare le richieste dei cittadini ed aiutarli non solo nella ricerca e accesso dei servizi, ma anche nella definizione e gestione di progetti di aiuto individualizzati.

## **Art. 7 - Disposizioni procedurali**

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni sociali qui disciplinate presuppone prevalentemente la presentazione di una specifica domanda da parte dell'interessato, ovvero del rappresentante legale, ovvero da un familiare, in particolare quando è previsto un onere a carico della famiglia e comunque ogniqualvolta la famiglia è coinvolta nella realizzazione del Progetto Individuale secondo quanto previsto dal successivo art. 10. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile al fine del perfezionamento dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, si intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente.
2. La successiva eventuale presa in carico è disposta previo colloquio dell'interessato ovvero del proprio rappresentante legale con l'Assistente Sociale del proprio Comune di residenza. Con il citato colloquio si procede alla valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso negli ambiti di competenza del servizio sociale comunale. L'esito finale della richiesta verrà comunicato prima dell'erogazione delle prestazioni.

## **Art. 8 - Valutazione dello stato di bisogno**

1. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - incapacità a provvedere a se stessi;
  - insufficienza di reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
  - difficoltà nella vita di relazione che influenzino le normali esigenze di vita;
  - presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
  - presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali-educative.
2. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale, il quale, individualmente o per il tramite di équipe e/o commissioni all'uopo costituite, assumendosi le responsabilità annesse, compie le più opportune scelte tecniche conseguenti.
3. L'Assistente Sociale effettua una valutazione professionale della situazione complessiva, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
  - capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
  - disponibilità di risorse da parte della famiglia e della rete;
  - disponibilità personale di risorse di rete e situazione lavorativa;
  - condizioni di salute;
  - contesto abitativo e sociale;
  - capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
  - capacità di assumere decisioni;
  - capacità di aderire al progetto concordato.

4. Tra le diverse domande inviate al Comune vengono individuate le priorità di intervento da parte del Comune stesso, in base al bisogno sociale individuato attraverso l'applicazione dei criteri previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 9 - Definizione di progetto di presa in carico individualizzato**

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, l'Assistente Sociale, responsabile del caso, definisce un Progetto di presa in carico individualizzato (PI) che riguarda, di norma, la persona interessata ed il suo nucleo familiare, in coerenza con l'Art 14 della L. N.328 del 2000. Il progetto individua gli interventi/le prestazioni/i servizi necessari per affrontare le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi. Il progetto viene condiviso con l'utente e/o il suo rappresentante legale e deve indicare:

- impegni dell'utente e/o suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione dovuta;
- misura di sostegno messa in atto dai servizi sociali (attivazione di servizio - prestazioni economiche);
- tempi e modalità di erogazione/fruizione;
- autorizzazione all'utilizzo dei servizi.

2. Il progetto prevede verifiche periodiche che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione. Gli interventi previsti nel progetto individualizzato sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati/convenzionati con il Comune o con il sistema socio-sanitario o dall'Azienda Speciale Consortile per i servizi/prestazioni gestiti a livello associato o dalla rete delle opportunità promosse dai soggetti del Terzo Settore, da erogazione di contribuzioni economiche finalizzate a consentire l'accesso ai servizi e/o a mettere in atto quanto previsto dal PI.

3. Gli interventi comunali e/o di Ambito possono essere erogati con le seguenti modalità:

a) a seguito di Progetto di presa in carico Individualizzato (PI) concordato tra il servizio sociale e la persona interessata (direttamente o tramite il proprio rappresentante) e/o il proprio nucleo familiare: il progetto di intervento deve prevedere le prestazioni erogate, le fasi di verifica e, per poter essere valido, deve essere sottoscritto dall'Assistente Sociale e dagli interessati. La sottoscrizione del PI rappresenta un requisito essenziale per l'ammissione della domanda;

b) con richieste a sportello e senza la sottoscrizione preventiva di un progetto di intervento complessivo condiviso con il servizio sociale, nelle situazioni espressamente previste da apposite deliberazioni e/o verbali dell'Assemblea dei Sindaci quali, ad esempio, bandi e forme di contribuzione "a sportello", alle quali le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno, nei limiti delle risorse economiche destinate e disponibili.

#### **Art. 10 - Istruttoria ed ammissione alla prestazione**

1. La domanda di ammissione ad un servizio, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o altro soggetto a cui è stato delegato tale compito.
2. La presentazione della documentazione eventualmente mancante e necessaria ai fini istruttori, è sollecitata tempestivamente al richiedente dall'ufficio procedente. Se necessario e compatibilmente coi tempi procedurali generali, essa è reiterata una seconda volta. In difetto volontario e consapevole di riscontro, da verificarsi a cura dell'ufficio procedente stesso, l'istanza, previa annotazione delle motivazioni, è archiviata.
3. Entro i primi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il servizio sociale verifica la completezza della domanda e richiede l'eventuale documentazione mancante, cura l'istruttoria della pratica, e tramite l'Assistente Sociale che ha in carico la situazione, attua le necessarie ed eventuali visite domiciliari e redige una relazione di valutazione.
4. Il termine per concludere il procedimento, una volta che la domanda è completa, può variare in funzione del tipo di provvedimento richiesto.
5. L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa. In quest'ultimo caso, ne è data al richiedente tempestiva informazione.
6. I richiedenti hanno il diritto di ricevere comunicazione sulla ammissione o meno alla prestazione e sulla eventuale quota di compartecipazione dovuta.
7. La comunicazione deve contenere:
  - a) in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare (se trattasi di interventi economici) e la durata degli interventi;
  - b) in caso di non accoglimento: la motivazione del diniego.
8. Il servizio sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e previa verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento/prestazione/servizio. L'Assistente Sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario...), inviandone nota al proprio Responsabile.

#### **Art. 11 - Cessazione presa in carico**

1. Il servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare a seguito di:
  - raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
  - interruzione ingiustificata, volontaria e consapevole della collaborazione prevista nel progetto individualizzato da parte della persona e/o del nucleo familiare;
  - trasferimento di residenza;
  - decesso.

## TITOLO III

### ACCERTAMENTO ESTRANEITA' IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI

#### Art. 12 - Compiti del servizio sociale nell'accertamento dell'estraneità

1. In assenza di accertamento in sede giudiziale, il servizio sociale comunale provvede, su istanza degli interessati, ad accertare, nei limiti delle proprie possibilità ed in relazione alle prove offerte dal richiedente, le seguenti situazioni:

- a) l'abbandono del coniuge, ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza (art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.C.M. 159/2013);
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio, per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (art. 6, comma 3, lett. b), punto 2) del D.P.C.M. 159/2013);
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore, per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 159/2013).

2. Dichiarazione di abbandono. L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia una delle situazioni in cui i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti. Nello specifico, quando "sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali". Il D.M. 7 novembre 2014 specifica che per autorità competenti debbano intendersi "l'autorità giudiziaria" ed i "servizi sociali". Ciò premesso, la persona che intenda far valere la situazione di "abbandono", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- a) copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 Codice Penale
- b) copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge
- c) copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento che, per le situazioni in carico ha la facoltà di redigere la relazione anche in assenza della documentazione sopra elencata, il Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza.

In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune provvede, con proprio atto motivato, a comunicare l'impossibilità a rilasciare la certificazione dello stato di abbandono.

Gli atti di accertamento dello stato di abbandono mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione.

3. Dichiarazione di estraneità. L'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 presenta, al comma 3, le regole per le prestazioni agevolate di natura socio - sanitaria rivolte a persone di maggiore età nel caso di erogazione in ambiente residenziale a ciclo continuativo. In particolare, si evidenzia che "in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza...". La componente non è calcolata:

- a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 (disabilità);
- b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici (da allegare obbligatoriamente) corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- a) copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 c.p.
- b) copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio
- c) copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio
- d) altra documentazione utile allo scopo.

Nei casi di situazioni già in carico ai servizi sociali, l'Assistente Sociale ha facoltà di redigere, in base alle informazioni in proprio possesso, una relazione comprovante l'estraneità anche in assenza della documentazione precedentemente elencata.

Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del servizio sociale, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza:

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziarica competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

4. L'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore, per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

L'articolo 7 del D.P.C.M. 159/2013 esplicita le regole per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, con riferimento al genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio.

Il genitore fa parte del nucleo familiare del minore, salvo che ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla responsabilità sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare (ex articolo 333 del codice civile);

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ciò premesso, il genitore che intenda far valere la situazione di "estraneità" nei confronti dei figli, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei servizi sociali del Comune.

Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell'altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l'assenza di incontri tra genitore e minore (da allegare obbligatoriamente), corredata eventualmente da una copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 c.p.

Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del servizio sociale, sulla base di una relazione dell'Assistente Sociale e avvalendosi eventualmente della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero:

- a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

- ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità (ipotesi altresì applicabile eventualmente per gli utenti non in carico al servizio sociale), ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.

5. Le attestazioni di cui al presente articolo vengono prodotte dall'interessato ai CAF insieme alla documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

## TITOLO IV

### DEFINIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

#### Art. 13 - Criteri per la partecipazione al costo dei servizi

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione per il quale si rimanda al successivo art. 17, e per i contributi alle persone per il quale si rimanda al successivo art. 30, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left[ \frac{(\text{ISEE pres-ISEE min.})}{(\text{ISEE max-ISEE min.})} \right] * (\text{Quota max-Quota min}) + \text{Quota min.}$$

Ai fini della suindicata formula si intende per:

- *compartecipazione utenza* è la percentuale di costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di compartecipazione. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale, si applica la tariffa massima. Le cifre saranno arrotondate per difetto;
- *ISEE presentata*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;
- *ISEE minima* è il valore al di sotto del quale viene individuato l'importo minimo della compartecipazione al costo dei servizi ;
- *ISEE massima*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;

L'ISEE minimo è pari ad € 0.

L'ISEE massimo è pari ad € 13.000 e viene annualmente adeguato sulla base dell'indice ISTAT.

2. In sede di determinazione annuale delle tariffe, nel rispetto della normativa, la Giunta stabilisce, con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza, la quota minima (tariffa minima) e massima (tariffa massima) di compartecipazione alla spesa.

3. Qualora l'utente, volontariamente e/o immotivatamente, non presenti la propria dichiarazione ISEE, viene applicata la tariffa massima.

4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale,

per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

## TITOLO V

### SERVIZI ED UNITA' DI OFFERTA OGGETTO DEL REGOLAMENTO

#### Art. 14 - Definizione

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi sono quelli erogati da tutti i Comuni aderenti e quelli indicati dalla normativa regionale e nazionale come unità di offerta.
2. Tali unità di offerta sono previste all'interno dei diversi strumenti di programmazione del Piano di Zona.
3. Tali servizi sono gestiti in forma associata o singolarmente ed in modo autonomo, da parte di ciascun Comune, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale.

#### Art. 15 - Servizi/Unità di offerta

1) Contributi e vantaggi economici a persone fisiche (diretti ed indiretti)

2) Area Fragilità

2.1.) Domiciliarità Persone Anziane

2.1.1) Servizio Assistenza Domiciliare

2.1.2) Servizio Pasti a Domicilio

2.1.3) Servizio di Telesoccorso

2.1.4.) Centro Diurno Integrato

2.2.) Domiciliarità Persone con Disabilità

2.2.1) Servizi Domiciliari

2.2.2.) Servizi e Centri Diurni (C.S.E., S.F.A. e C.D.D.)

2.2.3.) Servizio Educativo Extrascolastico

2.2.4.) Servizio Trasporto scolastico ed extrascolastico

2.2.5.) Assistenza educativa presso i centri estivi

2.3.) Residenzialità anziani e disabili

2.3.1) Contributo comunale per l'integrazione retta RSA (Residenza Socio-Sanitaria per Anziani), Casa Famiglia, APA (Appartamenti Protetti per Anziani) RSD (Residenza Socio-Sanitaria per persone con disabilità), CSS (Comunità Socio-Sanitaria), Comunità Alloggio

3) Area Minori

3.1.) Domiciliarità Minori

3.1.1) Servizio Educativo Domiciliare e Servizio Educativo Diurno

3.1.2) Servizio Affidi

### 3.2) Residenzialità Minori

#### 3.2.1) Compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali

## TITOLO VI

### CONTRIBUTI E VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA A PERSONE FISICHE

#### Art. 16 - Finalità dei contributi

1. Il Comune ritiene che affrontare il fenomeno del disagio economico significa:
  - comprendere e contestualizzare i fattori che lo hanno originato (perdita del lavoro, separazione, vedovanza, malattie, altri eventi personali e familiari);
  - contrastare le cause che favoriscono il permanere in situazione di povertà e/o di difficoltà economica;
  - promuovere e sostenere gli strumenti e i contesti che facilitano una fuoriuscita stabile dalla situazione di bisogno;
  - coordinare le politiche sociali, strettamente intese, con le politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione ed istruzione, della casa, delle pari opportunità;
  - contrastare logiche e comportamenti assistenziali non finalizzati al superamento della condizione di bisogno.
  
2. La metodologia adottata dal servizio sociale comunale per l'utilizzo dell'erogazione economica nelle forme diverse di contributo economico, parziale strumento di contrasto alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi:
  - prevenzione: intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
  - integrazione: coordinare, promuovere ed attivare sinergie, integrando l'erogazione economica con le azioni espresse dalle politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'educazione ed istruzione, della casa, delle pari opportunità;
  - promozione ed attivazione delle risorse individuali: il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e migliorare la sua condizione;
  - economicità: impedire sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato;
  - uniformità ed equità: di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.
  
3. Sulla scorta dei valori e dei principi generali e metodologici sopraesposti, rimarcato che lo strumento del contributo economico è da intendersi come uno degli strumenti a disposizione per sostenere livelli di vita dignitosi dei cittadini, si individua nella figura professionale dell'Assistente Sociale comunale la competenza e responsabilità per la formulazione, attraverso il Progetto di presa in carico Individualizzato (PI), di cui all'art. 9, di proposte progettuali che contemplino e motivino l'erogazione economica.
  
4. Per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, o meno, e/o l'erogazione di beni materiali (es. pacchi alimentari...), e/o la riduzione nella quota di compartecipazione al costo di servizi/interventi, per finalità e scopi sociali meglio definiti nel progetto di presa in carico individualizzato, al fine di contribuire a rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà

sociali e condizioni di non autonomia. Tutti gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse economiche stanziare e disponibili nel bilancio di ciascun Comune.

5. La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte espresse nel P.I., ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento. Sono esclusi dall'elaborazione del P.I. gli interventi finalizzati esclusivamente all'erogazione di vantaggi economici, senza presa in carico del richiedente.

6. L'Assistente Sociale, nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico, è responsabile della stesura del P.I., nel quale, previa analisi della situazione socio-economica, sono contenuti: il progetto di intervento, l'eventuale proposta di un contributo o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato - se necessario - con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente. E' possibile che il progetto di intervento preveda che l'erogazione di contributi economici sia subordinata alla realizzazione di azioni di cittadinanza attiva da parte del beneficiario, in favore della comunità del territorio, anche nell'ambito di specifiche sperimentazioni attivate dall'ente locale.

7. Il P.I. è sottoposto all'accettazione del richiedente; il contributo o vantaggio economico è sottoscritto dallo stesso con, ove occorra, l'assistenza dei soggetti che si occupano legittimamente dei suoi interessi (familiari conviventi, altri parenti). In funzione dei contenuti del progetto che, di norma, coinvolge il nucleo familiare dove il richiedente è inserito, l'Assistente Sociale ha facoltà di richiedere la sottoscrizione obbligatoria anche di altre persone componenti il nucleo ritenuti importanti per il buon esito del progetto stesso. Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il P.I. è sottoscritto dal soggetto preposto allo scopo.

8. La proposta di erogazione del contributo può essere presentata anche da servizi specialistici che hanno in carico il cittadino. In tale ipotesi, i predetti servizi inviano al servizio sociale una richiesta di collaborazione, allegando il progetto di presa in carico.

9. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo o vantaggio economico, il servizio sociale professionale comunale dovrà fornire le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio.

10. Per la quantificazione dell'entità del contributo o vantaggio economico da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli e nei limiti delle risorse economiche stanziare nel bilancio comunale, si terrà altresì conto:

- dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata,

da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;

- dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 17 - Procedure di valutazione, criteri e modalità di assegnazione**

1. La procedura per la richiesta e la concessione di contributo o vantaggio economico è la seguente:

per richiedere l'attribuzione di un contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta apposita istanza scritta protocollata, recante la motivazione della richiesta, utilizzando la modulistica appositamente prevista, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE ordinaria in corso di validità. In assenza della certificazione ISEE, l'istanza di contributo è irricevibile; pertanto al soggetto istante è inviata una Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 e, in difetto di regolamentazione entro il termine massimo di 30 giorni, il diniego scritto all'accoglimento della stessa. Sono ammesse eccezioni, salvo successiva integrazione della certificazione mancante entro il termine determinato dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali, nelle ipotesi di impedimento oggettivo che non consenta all'interessato di produrre la certificazione in tempi brevi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per particolari necessità di salvaguardia dei nuclei con presenza di minori, o in caso di patologie gravemente invalidanti del potenziale beneficiario di contributo economico...).

L'istanza di norma è presentata a seguito di colloquio preliminare con l'Assistente Sociale; per l'utenza già in carico al servizio, la proposta di riconoscimento di vantaggio economico viene presentata con l'assistenza dell'Assistente Sociale di riferimento. Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale, nonché alle verifiche catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall'istante per iscritto o nel colloquio, che sia possibile verificare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni al Comune. L'Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del vantaggio economico con il PI, verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di disporre di un quadro preciso e completo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del relativo nucleo familiare.

L'Assistente Sociale nel corso del colloquio preliminare al riconoscimento di un contributo o vantaggio economico:

- informa il richiedente il contributo o vantaggio economico circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile;

- concorda con il richiedente sull'opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso, ricordandogli che l'azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all'interessato, allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi, al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di vantaggio economico all'interno o meno del P.I.

2. Le proposte di attribuzione di contributo o vantaggio economico vengono esaminate, con cadenza stabilita da ciascuna Amministrazione, da una Commissione Tecnica nominata con atto del Dirigente/Responsabile del Settore, composta dal Responsabile del Servizio, da almeno due Assistenti Sociali a rotazione e da una figura amministrativa del Settore Servizi Sociali con funzioni di segreteria della Commissione. Qualora, in base alla dotazione di ciascun ente, tale composizione non fosse possibile, il Dirigente o il Responsabile di Servizio nomina la Commissione Tecnica con composizione tale da garantire che almeno il 50% dei componenti siano Assistenti Sociali.

3. La Commissione elabora una proposta complessiva di attribuzione dei contributi o vantaggi economici, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, la quale viene sottoposta al Dirigente o al Funzionario Responsabile del Settore competente che adotta gli atti per l'assunzione del corrispondente impegno di spesa finalizzato all'erogazione economica o al riconoscimento del vantaggio nei modi e nei termini indicati nel P.I.

4. Nei casi in cui il Dirigente o il Funzionario Responsabile del Settore non concordi, in tutto o in parte con la proposta, assume le proprie determinazioni, motivando puntualmente sui punti rispetto ai quali ritiene di dover disporre diversamente.

5. Ove necessario, in caso d'urgenza e per il tempo occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, potranno essere disposti gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone sottoposte a misure di protezione giuridica o persone con disabilità.

6. Le tipologie di contributo erogabili sono le seguenti:

a) contributo economico ordinario o integrazione al minimo vitale continuativo (è destinato ai nuclei familiari in carico al servizio sociale che si trovano al di sotto della soglia del minimo vitale, determinata nelle modalità indicate successivamente. Il contributo viene erogato annualmente con la periodicità prevista dal PI e concordata con il richiedente. Può essere rinnovato anche per periodi successivi e consecutivi, a patto che la condizione socio-economica, evidenziata dalla documentazione presentata per la valutazione della domanda di rinnovo, presenti una situazione immutata o peggiorata rispetto a quella esistente al momento dell'erogazione del contributo economico riferito al periodo precedente. Il contributo può essere erogato solo per nuclei familiari con effettiva, irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifestata incapacità di provvedere a se stessi, anche senza certificazioni rilasciate da servizi specialistici);

b) contributo temporaneo/straordinario (è destinato a nuclei familiari che si trovino in situazione di grave difficoltà economica, in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisti tali da comprometterne gravemente l'equilibrio economico e sociale e/o finalizzato ad importanti interventi relativi all'autonomia delle persone con disabilità o sottoposte alle misure di protezione giuridica. E' erogabile per necessità specifiche e documentabili. E' erogabile per un periodo massimo di 6 mesi nel corso dell'anno, rinnovabile per un massimo di altri 3 mesi. Il requisito di accesso ISEE consiste dell'avere un ISEE pari o inferiore a € 15.000,00; tale importo viene aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT. L'entità del contributo è proposta e definita dal servizio sociale sulla base della situazione nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non potrà essere superiore all'importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assemblea dei Sindaci; coloro che beneficino di un intervento economico temporaneo non possono ricevere eventuali contributi ordinari per il mese di erogazione del contributo e la concessione del contributo è vincolata alla elaborazione di un progetto individualizzato finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare);

c) contributo economico con patto di restituzione (è un prestito economico finalizzato a sostenere nuclei familiari in particolari e gravi difficoltà economiche e/o a promuovere e sostenere percorsi determinanti per il raggiungimento dell'autonomia. A titolo puramente esemplificativo si contemplano le seguenti situazioni: corsi di qualificazione/riqualificazione per l'accesso al lavoro, versamenti anticipati per canone di affitto, acquisti per l'istruzione, spese sanitarie, acquisti per il lavoro, ecc. Con la sottoscrizione del PI, il richiedente si impegna alla restituzione della somma concordata, senza interessi e con le modalità stabilite, tenuto conto della misura del contributo, della capacità di reintegro del reddito, dei tempi necessari per la restituzione delle somme ricevute. Nell'atto di assunzione dell'impegno di spesa relativo alla proposta di erogazione economica, sono riportate le modalità di restituzione del prestito. L'Assistente Sociale vigila sulla corretta restituzione del prestito nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto con il PI. Qualora il beneficiario non ottemperi agli accordi sottoscritti, l'Assistente Sociale proponente, ri-accertata la situazione, redige una ulteriore proposta che può prevedere di:

- riconvertire il prestito in contributo temporaneo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del beneficiario;
- prorogare la scadenza di restituzione del prestito;
- proporre azione di rivalsa secondo le disposizioni normative vigenti, nel caso in cui non si ravvisi di dover modificare il patto per le motivazioni addotte dal richiedente);

d) contributo economico indifferibile ed urgente (si configura come contributo di modesta entità, erogato per interventi urgenti e non differibili ed in particolare a favore di nuclei familiari con presenza di minori o persone con disabilità, qualora al nucleo richiedente possa derivare un grave pregiudizio nell'attesa dell'espletamento del procedimento ordinario di erogazione dei contributi economici);

e) vantaggi economici indiretti (si configurano come riduzioni, agevolazioni tariffarie riconosciute sui servizi erogati dall'Amministrazione comunale, che vanno a modificare le fasce di contribuzione agevolata calcolate in base all'ISEE, per particolari motivazioni di carattere socio-economico che interessano i richiedenti, secondo le specifiche disposizioni di riferimento).

7. Per accedere all'assegnazione del contributo economico è necessario presentare una certificazione ISEE inferiore al valore della Soglia Minima.

Al fine di rendere evidente il dato economico del cd "minimo vitale", si prospetta di seguito il dato economico applicando il cosiddetto minimo vitale in vigore per l'anno 2016 che, annualmente, viene aggiornato sulla base dell'indice ISTAT

<b>N. COMPONENTI NUCLEO</b>	<b>SCALA EQUIVALENZA</b>	<b>MINIMO VITALE Valore ISE/mese</b>	<b>MINIMO VITALE Valore ISE/anno</b>
1	1	€ 580,00	€ 6.960,00
2	1,57	€ 910,60	€ 10.927,20
3	2,04	€ 1.183,20	€ 14.198,40
4	2,46	€ 1.426,80	€ 17.121,60
5	2,85	€ 1.653,00	€ 19.836,00

La scala di equivalenza per i nuclei familiari con oltre 5 componenti si determina maggiorando di 0,35 il coefficiente, per ogni persona aggiunta.

8. Viene stabilito un limite massimo di contributo economico mensile pari a € 250,00, che potrà essere rideterminato annualmente con atto di Giunta Comunale su proposta dell'Assemblea dei Sindaci e deve essere tramite la scala di equivalenza ISEE, rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, come segue:

<b>N. COMPONENTI NUCLEO</b>	<b>SCALA EQUIVALENZA</b>	<b>Contributo Soglia Massima</b>
1	1	€ 250,00
2	1,25	€ 312,50
3	1,50	€ 375,00
4	1,75	€ 437,50
5	2,00	€ 500,00

La soglia massima è automaticamente rideterminata nell'effettiva somma risultante dalla differenza tra il Minimo Vitale e l'ISEE del nucleo familiare di riferimento, aumentato di ogni altra entrata non considerata nella determinazione dell'ISEE.

Il contributo viene determinato dalla Commissione Tecnica, sulla base della proposta dell'Assistente Sociale che si avvale di tutti gli strumenti di valutazione propri del servizio sociale professionale, proponendo l'entità del contributo e le modalità di erogazione, entro i limiti stabiliti.

## TITOLO VII AREA FRAGILITÀ

### Art. 18 - Domiciliarità anziani: Criteri di priorità

1. I Servizi Domiciliari socio-assistenziali sono costituiti da un complesso di interventi e prestazioni sia di carattere operativo-concreto che di sostegno ed aiuto nel mantenimento e sviluppo degli aspetti relazionali e sociali, erogati presso il domicilio di persone che si trovino in parziale o totale non autosufficienza, da parte di personale qualificato, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali, di promuovere e sostenere l'autonomia, di contrastare processi di decadimento psico-fisico, di isolamento e di emarginazione, di consentire la permanenza al proprio domicilio, nel normale ambiente di vita, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, per ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Dette prestazioni sono da considerarsi uno strumento per:

- il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso;
- il mantenimento, il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni sociali e familiari, onde evitare l'isolamento della persona;
- la conservazione, il sostegno ed il recupero, ove possibile, dell'autonomia personale, anche al fine di evitare ricoveri impropri.

2. Requisito essenziale per l'erogazione di servizi domiciliari e per l'accettazione della domanda è la presa in carico da parte dell'Assistente Sociale e l'elaborazione e la sottoscrizione del P.I. (di cui all'art. 9) che preveda espressamente gli interventi domiciliari richiesti. A ciascuno degli interventi/servizi rientranti nell'Area Persone Anziane, si accede infatti, previa valutazione del bisogno sociale, elaborato sulla base dei seguenti criteri e delle modalità di seguito descritte. L'Assistente Sociale deve sostenere ed orientare le famiglie nell'utilizzare risorse, pubbliche e private, formali ed informali presenti sul territorio, attraverso azioni informative, di orientamento e di integrazione finalizzate a promuovere il benessere psico-fisico della persona.

3. Viene data priorità, al mantenimento in essere degli interventi già in corso, al fine di garantire la continuità e la qualità dell'intervento socio-assistenziale. Per le nuove richieste di attivazione, si definisce la priorità di accesso all'intervento comunale, mediante composizione di una Commissione Tecnica nominata dal Dirigente/Funziario Responsabile del Settore Servizi Sociali che valuti le situazioni rispetto alle quali il contributo comunale non è attivo ed assegni un punteggio, ai fini dell'individuazione delle situazioni di maggiore bisogno, che consideri le distinte tipologie di rete (soli, persone con rete fragile, altri).

4. Per le nuove domande si procede secondo l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:  
1^) Persone sole.

In questa categoria rientrano di diritto le persone con misura di protezione giuridica a carico del Comune;

2^) Persone con rete familiare esistente, ma fragile su valutazione del servizio sociale.

La fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di dichiarazioni di presa in carico da parte di servizi territoriali specialistici, per i vari ordini di rilevante disagio sociale, quali serd/cps/carcere...

3^) Persone con rete familiare abile.

Con riferimento alla "rete" si prendono in considerazione per tutte le categorie, il coniuge e i discendenti in linea retta fino al 3° grado (figli e nipoti).

Pertanto saranno considerati SOLI, le persone anziane senza coniuge, né figli, né nipoti (figli di figli) in vita. La Commissione Tecnica si riunisce a cadenza temporale stabilita dal Responsabile del Servizio in funzione delle domande giacenti e comunque non oltre 60 giorni di distanza dalla precedente; in caso di parità di punteggio, si darà priorità ai progetti/domande di attivazione del servizio in ordine cronologico di presentazione.

5. A fronte della relazione del servizio sociale in cui sono dettagliate le condizioni del nucleo familiare di cui fa parte la persona anziana e della sua eventuale rete di riferimento ed in base all'istruttoria dell'Assistente Sociale, viene assegnato un punteggio come di seguito dettagliato.

#### **Persone anziane sole**

<b>CRITERI</b>		<b>PUNTI</b>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo	Da 0 a 10	
Situazione socio- ambientale del nucleo	Da 0 a 10	
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio	5	
<b>TOTALE</b>		

#### **Con rete fragile**

<b>CRITERI</b>		<b>PUNTI</b>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo	Da 0 a 10	
Situazione socio-ambientale del nucleo	Da 0 a 10	
Valutazione della rete	Da 0 a 10	
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio	5	
<b>TOTALE</b>		

#### **Con rete abile**

<b>CRITERI</b>		<b>PUNTI</b>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo	Da 0 a 10	
Situazione socio-ambientale del nucleo	Da 0 a 10	
Valutazione della rete	Da 0 a 10	
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio	5	
<b>TOTALE</b>		

## **Art. 19 - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani**

1. I destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare alla persone anziane (S.A.D.), residenti nel Comune, sono i cittadini anziani (dai 65 anni) in condizione di ridotta autonomia; le prestazioni di assistenza domiciliare da garantire all'utente, da parte di personale professionalmente abilitato, sono quelle dettagliate nei singoli Capitolati di Appalto.
2. I tempi di presa in carico vengono definiti in base dell'assetto operativo del servizio ed alla valutazione delle priorità di accesso sopraindicate; in caso di accoglimento o diniego della domanda, verrà inviata comunicazione scritta motivata al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
3. L'erogazione del servizio può essere sospesa nei seguenti casi:
  - a) venir meno delle condizioni di necessità in base alle quali era stato erogato il servizio, sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale;
  - b) rinuncia scritta del servizio da parte dell'utente e/o dei relativi familiari e/o del tutore;
  - c) impossibilità del personale impiegato di realizzare l'intervento a causa di reiterati impedimenti o rifiuti dell'utente stesso e/o dei suoi famigliari e/o altre persone presenti o atteggiamenti lesivi verso gli operatori impiegati;
  - d) mancato pagamento delle quote di compartecipazione al servizio senza comprovate motivazioni.
4. Il temporaneo ricovero dell'utente in strutture residenziali comporta la sospensione del servizio.

## **Art. 20 - Servizio di Pasti a Domicilio Anziani**

1. Il Servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione nel bilancio comunale.

## **Art. 21 - Domiciliarità: Servizio di Telesoccorso Anziani**

1. Il Servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Il Servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

2. Possono accedere al Servizio di Telesoccorso, le persone anziane sole o inserite in nucleo familiare, nonché gli adulti con disabilità o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- anziani soli o in coppia, senza appoggio familiare, in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo/relazionale;
- anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- adulti con disabilità o affetti da particolari patologie.

## **Art. 22 - Domiciliarità anziani: Centro Diurno Integrato**

1. Il Centro Diurno Integrato è una struttura semiresidenziale rivolta a persone di età superiore ai 65 anni parzialmente non autosufficienti e a persone affette da patologie cronico-degenerative e/o invalidanti inserite in un contesto familiare per il quale l'assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo difficoltosa; il servizio si rivolge a persone anziane con limitata autonomia fisica o mentale, che nello spazio del Centro Diurno vengono aiutate a mantenere le proprie capacità. I CDI offrono agli utenti una serie di interventi prevalentemente di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria, assistenza diretta nelle attività quotidiane di sostegno psicologico, animazione, socializzazione ed interventi sanitari complementari.

2. Il Centro Diurno Integrato di regola offre prestazioni ed interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare;
- mantenere le capacità residue;
- contenere i problemi comportamentali;
- alleggerire il carico di assistenza in capo alla famiglia;
- favorire la socializzazione.

### **Art. 23 - Domiciliarità disabili: Criteri di priorità**

1. Nell'erogazione delle prestazioni viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso, al fine di garantire la continuità e la qualità dell'intervento socio-assistenziale.

2. Per le nuove richieste di attivazione, si definisce un elenco per accesso prioritario all'intervento comunale, mediante la composizione di una Commissione Tecnica nominata dal Dirigente o Responsabile del Settore Sociale (composta dal Responsabile del Servizio e dalle Assistenti Sociali competenti per materia) che valuti le priorità sulla base dei PI e assegni un punteggio.

A fronte della relazione del servizio sociale in cui sono dettagliate le condizioni del nucleo familiare di cui fa parte la persona anziana e della sua eventuale rete di riferimento ed in base all'istruttoria dell'Assistente Sociale, viene assegnato un punteggio come di seguito dettagliato.

<b>CRITERI</b>		<b>PUNTI</b>
Valutazione del bisogno assistenziale del nucleo	Da 0 a 20	
Situazione socio- ambientale del nucleo	Da 0 a 10	
Urgenza dell'attivazione della prestazione/servizio per consentire la permanenza al domicilio	5	
<b>TOTALE</b>		

A parità di punteggio ha priorità la domanda con numero di protocollo antecedente

### **Art. 24 - Domiciliarità disabili: Servizio di Assistenza Domiciliare, Pasti a Domicilio e Servizio di Telesoccorso**

1. Il Servizio di Assistenza a Domicilio, di erogazione di Pasti a domicilio e di Telesoccorso a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni sono disciplinati nelle procedure, criteri e regole rispettivamente, dagli articoli 20, 21, 22.

2. Rimane confermata la pre-condizione essenziale di presa in carico da parte dell'Assistente Sociale e la condivisione di un Progetto di Presa in Carico Individualizzato, al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali. Il Progetto Individualizzato, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che mirano a costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi, a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo, deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

## **Art. 25 – Domiciliarità disabili: Centri e Servizi Diurni (C.S.E. e S.F.A. e C.D.D.)**

1. In generale, i centri e servizi socio-assistenziali o socio-sanitari a carattere diurno sono le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento e/o accreditate rivolte a persone con disabilità, che offrono prestazioni assistenziali, educative, socio-sanitarie, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

2. Nello specifico, il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico; offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata; è finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta, nonché all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio. Le persone destinatarie di questi servizi hanno, quindi, compromissioni medio-lievi dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

3. Lo S.F.A. - Servizio di Formazione all'Autonomia, si connota, invece, come servizio rivolto a persone con disabilità medio-lieve, in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione;
- dell'autostima;
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Lo S.F.A. si connota quindi come servizio "leggero", le cui finalità sono quelle di favorire l'inclusione sociale della persona disabile potenziando e sviluppando le sue autonomie personali; il servizio contribuisce all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

4. I servizi socio-sanitari a carattere diurno sono le unità di offerta territoriali, accreditate da Regione Lombardia, rivolte a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra di ciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo. I Comuni dell'Ambito territoriale di Cinisello Balsamo utilizzano con priorità i Centri Diurni Disabili di Cusano Milanino e di Cinisello Balsamo, gestiti in forma associata dall'Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale". E' possibile l'utilizzo di CDD diversi da quelli sopraindicati in caso di presenza di lista di attesa per l'inserimento, tale da definire tempistiche eccessivamente lunghe.

5. Si accede ai servizi diurni o semiresidenziali socio-assistenziali ed educativi o socio-sanitari su segnalazione del servizio sociale, previa definizione del Progetto Individualizzato con l'interessato e/o la famiglia.

## Art. 26 - Domiciliarità disabili: Servizio Educativo Extrascolastico

1. Gli interventi connessi a tale servizio prevedono **azioni a progetto e temporanee** per soddisfare i bisogni sociali ed educativi dei minori e della loro rete familiare. Gli interventi si ispirano ai principi di rispetto della dignità della persona e al suo diritto di autodeterminarsi, qualunque sia la condizione personale e sociale. Il Comune può realizzare gli interventi sia con personale proprio, sia avvalendosi di soggetti esterni anche del terzo settore, selezionati secondo le modalità previste dalla normativa. Per conoscere l'evoluzione dei bisogni e per adeguare il servizio alle esigenze dei minori, vengono coinvolte le famiglie e le associazioni di categoria.

2. I destinatari degli interventi educativi domiciliari sono i **minori con disabilità**. Gli interventi sono finalizzati a:

- sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare perché diventino la base di un sostegno educativo adeguato al minore;
- mantenere e recuperare le abilità del minore perché possa integrarsi, insieme al suo nucleo familiare, con la propria comunità e il proprio contesto di vita. Questo obiettivo viene raggiunto in sinergia con le offerte del terzo settore e della rete informale;
- aiutare le famiglie ad acquisire strumenti e capacità per migliorare il contesto relazionale e affettivo in cui vive il minore;
- prevenire situazioni di rischio per chi vive in condizioni psico-fisiche e sociali precarie, in isolamento sociale o a rischio di emarginazione;
- collaborare con la rete dei servizi del territorio per un intervento mirato e organico.

3. Le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:

- interventi educativi a domicilio: attività educative individuali che si svolgono a casa del minore. Tra queste attività ci sono anche gli interventi a sostegno delle competenze genitoriali. L'obiettivo è promuovere le abilità sociali e relazionali del minore e del suo nucleo familiare.
- interventi educativi territoriali: attività individuali o di gruppo, per promuovere la socializzazione e l'integrazione, che si svolgono sul territorio o in strutture socio-educative, aggregative o sportive.
- interventi di sollievo e di conciliazione delle esigenze famigliari in particolari e limitati periodi temporali laddove sia in corso di definizione la progettazione individuale.

4. Le figure professionali che operano negli interventi educativi territoriali fanno parte dell'équipe multidisciplinare integrata che, oltre all'educatore professionale, può comprendere un assistente sociale e uno psicologo. Queste professionalità lavorano insieme nelle fasi della programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi educativi. L'équipe è il referente della presa in carico e della realizzazione degli interventi necessari per il progetto educativo del minore. In particolare:

- valuta le domande di presa in carico dei minori;
- approfondisce gli elementi per definire il progetto individualizzato dedicato al minore. Per definire un P.I. in linea con il progetto di vita del minore, l'équipe si raccorda con tutti i servi-

zi e le istituzioni sociali, sanitarie e scolastiche di riferimento del minore e della sua famiglia con la finalità di condividere obiettivi, risorse ed azioni;

- programma e monitora le attività da proporre al minore, gli orari e gli spazi in cui si svolgeranno e le risorse dedicate;
- formula proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
- aggiorna la cartella del minore con gli interventi fatti, i risultati e l'eventuale riformulazione del progetto.

In queste attività di progettazione, monitoraggio e valutazione del P.I., l'équipe condivide gli elementi emersi con il nucleo familiare del minore.

L'accesso alle tipologie di intervento educativo territoriale per minori disabili avviene a seguito di valutazione effettuata da parte dell'équipe che ha in carico il minore stesso. Sono soggette a valutazioni per l'accesso agli interventi le segnalazioni da parte dei servizi specialistici che hanno in carico l'utente con un progetto definito.

5. Qualora non vi fossero risorse disponibili per realizzare gli interventi nell'immediato, viene creata una lista d'attesa generata sulla base dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 24.

6. In caso di situazioni di emergenza che richiedono un pronto intervento, il Comune, con provvedimento motivato o a seguito di una relazione tecnica del servizio sociale, può avviare interventi territoriali in deroga alla lista d'attesa.

#### **Art. 27 - Domiciliarità disabili: Servizio Trasporto scolastico ed extrascolastico per disabili**

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione socializzazione.

2. Il servizio è finalizzato a consentire a persone disabili e a minori disabili con ridotta mobilità che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto:

- l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- la frequenza scolastica alla scuola dell'obbligo.

3. Sono destinatari del servizio:

- minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- persone disabili;
- persone in situazione di momentanea non autosufficienza in carico al servizio sociale.

4. Accedono prioritariamente al servizio i minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e le persone prive di rete familiare di supporto. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.

5. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
6. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.
7. Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa dell'utenza per i trasporti di studenti disabili connessi alla frequenza scolastica;

#### **Art. 28 - Domiciliarità disabili: assistenza educativa presso centri estivi.**

1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.
2. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.
3. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.
4. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.
5. Per i minori con disabilità grave/gravissima, nel caso in cui non fosse possibile l'inserimento nei centri ricreativi estivi e/o nelle attività estive diurne, il servizio può essere convertito, su richiesta della famiglia, in assistenza educativa prestata al domicilio del minore.
6. Fatto salvo che il Progetto Individualizzato non preveda diversamente, l'assistenza al minore viene fornita nel rispetto dei seguenti criteri:
  - il periodo richiesto deve essere continuativo;
  - la fascia oraria prescelta (mattutina, pomeridiana, giornaliera) va mantenuta per tutto il periodo richiesto.

7. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri Comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.

Per i servizi comunali vengono applicate le tariffe di frequenza stabilite annualmente dalla Giunta Comunale prima delle attività dei C.R.E.

**Art. 29 - Residenzialità anziani e disabili: contributo comunale per l'integrazione retta RSA (Residenza Socio-Sanitaria per Anziani), Casa Famiglia, APA (Appartamenti Protetti per Anziani), RSD (Residenza Socio-Sanitaria per persone con disabilità), CSS (Comunità Socio-Sanitaria), Comunità Alloggio**

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette.

3. Il servizio sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliari integrata, centri diurni ed assegni di cura.

4. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

5. L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nei confronti delle persone che:

- sono nella necessità di un inserimento residenziale, certificata da un'unità di valutazione a ciò preposta, da un servizio specialistico pubblico, disposta dall'autorità giudiziaria o concordata con il servizio sociale comunale nell'ambito del progetto individuale di cui all'art. 9 del presente regolamento;

- non risultano in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ricovero.

- nel caso in cui le prestazioni siano da considerarsi socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sulla base dell'UVM (comma 5 art.3 septies del D. L. 502/1992) le stesse sono a totale carico del Fondo Sanitario Regionale. Il Comune, ricorrendo tale situazione, si adopererà per orientare/accompagnare il cittadino affinché venga correttamente preso in carico dell'ATS.

6. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente ovvero direttamente alla struttura residenziale.

7. Viene garantita la libertà di scelta della struttura da parte della famiglia che in alternativa può concordare con il Comune di residenza nell'ambito della definizione del progetto individuale di cui all'art. 9 del presente regolamento, privilegiando le strutture eventualmente convenzionate o altre strutture del territorio al fine di garantire il mantenimento delle relazioni della persona ricoverata con il territorio di residenza, fatta salva la disponibilità dei posti proposte dal servizio sociale del Comune. Il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore della quota sociale media giornaliera delle strutture dei territori dell'Ambito territoriale di Cinisello Balsamo, moltiplicato per 365, definito annualmente dalla Giunta comunale su proposta dell'Assemblea dei Sindaci, con la sottrazione dell'entrata di cui gode la persona interessata, calcolata così come previsto ai commi successivi.

8. Resta salva la possibilità che l'utenza, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, agisca autonomamente nella scelta e al di fuori del progetto di intervento di cui all'art. 9: in tali casi il Comune interverrà nell'erogazione di un contributo economico al pagamento della retta in via subordinata rispetto all'utenza che ha operato secondo quanto previsto al precedente comma.

9. L'erogabilità dell'integrazione comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE, come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore ad € 30.000 con adeguamento annuale in base all'ISTAT; si prevede che oltre il valore ISEE di 30.000€ l'utente è tenuto al pagamento del costo integrale del servizio, fermo restando il diritto alla valutazione e condivisione da parte del servizio del progetto individuale.

10.

La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato.

La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza nell'ambito del progetto personalizzato e quindi previo accordo del richiedente e - considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata - delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali, il cui importo minimo, derogabile in aumento e motivatamente nell'ambito del progetto personalizzato, è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

11. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività:

- il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta;
- il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza;
- il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato;
- la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

12. Qualora una delle indennità di cui al comma precedente subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso, sommando alla quota utente giornaliera il nuovo valore ricavabile in applicazione del precedente comma ricalcolato, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.

Qualora, a fronte di una "illiquidità" dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune - per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza - è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

### **Art. 30 - Residenzialità anziani e disabili: modalità e criteri per la valutazione del bisogno sociale.**

1. Per la richiesta di integrazione della retta a carico del Comune relativa ai servizi di cui al precedente art. 29, l'inserimento in struttura, conformemente a quanto previsto dal comma 7 del citato articolo, è preceduto dalla valutazione del bisogno da parte dell'Assistente Sociale comunale, elaborato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito descritte.

2. All'inizio del nuovo anno di bilancio viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e all'interno di questa categoria di persone, dando priorità agli interventi in favore delle persone che da più tempo sono in carico, al fine di garantire la continuità e la qualità dell'intervento. La priorità assoluta viene comunque riconosciuta alle persone a favore delle quali il Tribunale ha definito una misura di protezione giuridica in capo al Comune.

3. Per le nuove richieste di attivazione, si definisce la priorità di accesso all'intervento comunale, mediante composizione di una Commissione Tecnica nominata dal Dirigente/Funziionario Responsabile del Settore Servizi Sociali che valuti le situazioni rispetto alle quali il contributo comunale non è attivo ed assegni un punteggio, ai fini dell'individuazione del-

le situazioni di maggiore bisogno, che consideri le distinte tipologie di rete (soli, persone con rete fragile, altri).

Per le nuove domande, si procede secondo l'applicazione dei seguenti criteri:

- persone sole;
- persone con rete familiare esistente, ma fragile su valutazione del servizio sociale (la fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di dichiarazioni di presa in carico da parte di servizi territoriali specialistici, per i vari ordini di rilevante disagio sociale, quali sert/cps/carcere ecc.);
- persone con rete familiare abile: con riferimento alla rete si prendono in considerazione per tutte le categorie il coniuge e i discendenti in linea retta fino al 3° grado (figli e nipoti); pertanto saranno considerati SOLE le persone anziane senza coniuge, né figli, né nipoti (figli di figli) in vita.

Sono quindi elaborati due distinti elenchi di priorità tesi a definire le situazioni di maggior bisogno:

- 1) Per domande presentate a seguito di Progetto di presa in carico Individualizzato (PI) sottoscritto dall'interessato, prima o contestualmente all'inserimento in struttura, con precedenza rispetto a quelle di cui al successivo punto 2;
- 2) Per domande presentate senza P.I. condiviso e sottoscritto.

All'interno di ciascun elenco sono elaborati tre ulteriori e distinti elenchi tesi a definire le situazioni di maggior bisogno in base alle categorie: persone sole, rete familiare fragile e rete familiare abile; in caso di parità di punteggio, si darà priorità a coloro che da più tempo sono accolti in struttura (farà fede apposita dichiarazione).

A fronte della relazione del servizio sociale in cui sono dettagliate le condizioni del nucleo familiare di cui fa parte la persona anziana, e della sua eventuale rete di riferimento, viene assegnato un punteggio a cura della Commissione Tecnica, come di seguito dettagliato.

#### **Persone sole**

<b>Presenza di P.I. sottoscritto</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>CRITERI</b>		<b>PUNTI</b>
Valutazione del bisogno assistenziale dell'anziano	Da 0 a 10	
Situazione socio - ambientale dell'anziano	Da 0 a 10	
Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio	5	
<b>TOTALE</b>		

#### **Persone con rete fragile**

<b>Presenza di P.I. sottoscritto</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>CRITERI</b>		<b>PUNTI</b>
Valutazione del bisogno assistenziale dell'anziano	Da 0 a 10	
Situazione socio - ambientale dell'anziano	Da 0 a 10	
Valutazione della rete	Da 0 a 10	

Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio	5	
<b>TOTALE</b>		

**Persone con rete abile**

<b>Presenza di P.I. sottoscritto</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>CRITERI</b>		<b>PUNTI</b>
Valutazione del bisogno assistenziale dell'anziano	Da 0 a 10	
Situazione socio - ambientale dell'anziano	Da 0 a 10	
Valutazione della rete	Da 0 a 10	
Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio	5	
<b>TOTALE</b>		

Le liste dei richiedenti, ordinate in funzione del maggior bisogno sulla base dei punteggi attribuiti, verranno aggiornate costantemente (di norma mensilmente), in considerazione delle nuove domande di accesso all'intervento pubblico pervenute e perfezionate.

## **TITOLO VIII**

### **AREA MINORI E FAMIGLIE**

#### **Art. 31 - Area Minori- Domiciliarità: Servizio Educativo Domiciliare e Servizio Educativo Diurno**

1. Gli obiettivi che il Servizio Educativo Domiciliare e il Servizio Educativo Diurno (c.d. "Comunità Leggera") si prefiggono sono:

- recupero e rinforzo della funzione educativa dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa;
- rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore;

2. I destinatari delle prestazioni:

- minori che si trovino in situazioni di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo;
- minori residenti le cui famiglie presentino difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale.

3. L'accesso al servizio viene valutato e definito dall'Assistente Sociale, singolarmente o in équipe, sulla base del P.I. e con precedenza per le situazioni con la presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

4. Il Servizio è gratuito per le famiglie, con oneri a carico del Comune di residenza dei genitori e/o di chi esercita la potestà genitoriale, nei casi di provvedimento giudiziario; negli altri casi, può essere concordata con la famiglia una quota di compartecipazione, su valutazione del Dirigente/Funziionario Responsabile del Settore, secondo quanto definito dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 32 - Servizio Affidi**

1. Il Comune responsabile dell'affido provvede a:

- formalizzare l'affido sia consensuale sia non consensuale, utilizzando un contratto/patto, dove devono essere indicate la durata dell'affido, gli interventi per il minore e per la famiglia d'origine, i tempi di verifica, i diritti ed i doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- erogare il contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dal reddito e stabilito dall'Assemblea dei Sindaci, pari in prima applicazione a € 400,00 al mese o proporzionalmente al tempo di affido, in caso di affidi a tempo parziale, fatte salve le condizioni economiche degli affidi già in essere;
- provvedere al rimborso, previa valutazione dei servizi territoriali, dietro presentazione di preventivo, delle spese straordinarie quali:

- ⑩ visite specialistiche e interventi di cura, rivestenti caratteristica dell'urgenza o della lunga durata;
- ⑩ spese per cure e riabilitazione usufruite in strutture convenzionate;
- ⑩ spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture convenzionate;

⑩ spese per prestazioni di sostegno e/o integrazione all'intervento degli affidatari, previa valutazione dell'équipe psico-sociale comunale in riferimento alle esigenze del minore;

- attivare la copertura assicurativa regionale per incidenti dei minori affidati e agli affidatari, nonché per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;
- garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine.

Possibili modifiche del valore del contributo mensile potranno intervenire dopo un periodo minimo di tre anni. In caso di modifica del valore mensile la decisione verrà assunta in sede di Assemblea dei Sindaci e ratificata dalle Giunte delle singole amministrazioni.

2. Il bambino ha diritto a:

- essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto d'affido;
- mantenere rapporti con la famiglia d'origine;
- mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.

3. La famiglia affidataria ha diritto a:

- essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto, cui aderisce;
- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- avere un sostegno individuale e/o di gruppo;
- avere un contributo a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute.

4. La famiglia d'origine ha diritto a:

- essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- avere un sostegno individuale sulle difficoltà;
- mantenere i rapporti con il proprio figlio, se non disposto diversamente dall'A.G.

5. L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei servizi sociali e, qualora attivato, del Servizio Affidi d'Ambito e/o sovracomunale che si incontrano periodicamente: la definizione dei compiti e dei rapporti intercorrenti tra servizio sociale Comunale e Servizio Affidi Intercomunale è definito da apposti protocolli di intesa tecnici.

6. Le famiglie affidatarie si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori;
- mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- collaborare con i Servizi e con la famiglia d'origine, dove è possibile.

7. La famiglia d'origine del minore in affido si impegna a:

- aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza dell'affido;

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i servizi e la famiglia affidataria.

8. L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più di interesse del minore, o con la maggiore età.

9. Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

### **Art. 33 - Area Minori- Residenzialità**

1. L'inserimento di minori e il collocamento di mamma/bambino in strutture residenziali tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale, viene attuato dai servizi sociali quando si verifica una situazione di pregiudizio all'interno del nucleo familiare o in carenza dello stesso, in situazioni di emergenza o nel caso in cui non vi siano i presupposti per il collocamento in affido. L'obiettivo è di garantire al minore una possibilità di crescita in un ambiente educativo consono alle sue necessità. Questo tipo di intervento si colloca all'interno di un progetto elaborato dal servizio sociale per il minore stesso. L'inserimento in comunità avviene, generalmente, in seguito a decreto dell'Autorità Giudiziaria di affido del minore al Comune e comporta l'assunzione dell'impegnativa per la retta ed eventuali oneri accessori.

2. La dimissione del minore avviene in seguito al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e, quindi, al suo rientro in famiglia oppure per un passaggio in famiglia affidataria, o per il raggiungimento della maggiore età (fatto salvo le situazioni di prosieguo amministrativo fino ad un massimo di 21 anni) che comporta una diversa progettualità.

3. I Comuni assumono l'onere del pagamento della retta comunitaria e valutano l'opportunità di richiedere la compartecipazione al costo della stessa da parte dei genitori; tali disposizioni sono valide sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale da parte della famiglia. Il Comune stabilisce la quota di compartecipazione sulla base di quanto previsto per l'attivazione dei servizi a domanda individuale.

Il calcolo per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto, viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità. Il contributo è definito sulla scorta di quanto previsto per la copertura del minimo alimentare, a garantire il sostentamento del minore.

L'eventuale corresponsione della quota da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale non è a carico dell'ente gestore della struttura comunitaria.

4. Salvo i casi in cui vi siano precise disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria, il pagamento del minimo alimentare può essere richiesto ai genitori con un ISEE pari o superiore a 15.000 € annui con adeguamento annuale all'indice ISTAT.
5. Il parametro di riferimento adottato si riferisce alle tariffe previste dal servizio di ristorazione scolastica in vigore presso ciascun Comune.
6. La quota giornaliera da corrispondere è quindi calcolata moltiplicando per due (pasti principali nella giornata) la quota pasto prevista; conseguentemente, la quota mensile è calcolata moltiplicando la quota giornaliera per il numero di giorni corrispondenti alle presenze del minore presso la struttura residenziale.
7. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore accolto in struttura residenziale.

## **Titolo IX**

### **ASSEMBLEA DEI SINDACI**

#### **Art. 34 - Compiti dell'Assemblea dei Sindaci**

Oltre alle funzioni ed ai compiti attribuitigli dalla legge, dalle disposizioni regionali e dai documenti di programmazione locale (piano di zona e relativo accordo di programma), alla luce del presente regolamento, l'Assemblea dei Sindaci, a cadenza annuale ed entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo individua e propone alle singole Giunte Comunali:

- indirizzi e criteri omogenei per la definizione delle tariffe dei servizi e degli interventi oggetti del presente Regolamento;
- l'importo massimo dei contributi erogabili ai sensi dell'art. 17;
- il costo medio giornaliero della quota sociale delle strutture residenziali calcolate ai sensi dell'art. 29;
- la quota delle "spese personali" per utenti inseriti in strutture residenziali così come regolamentato all'art. 29;
- l'importo mensile in favore delle famiglie affidatarie ai sensi dell'art. 32.

## **Titolo X**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 35 - Accesso ai documenti amministrativi e trattamento dei dati personali**

Per quanto concerne l'accesso ai documenti amministrativi e il trattamento dei dati, anche sensibili, necessari per gli interventi qui disciplinati, si fa integrale rinvio alla normativa pro tempore vigente.

#### **Art.36 - Ricorsi**

Avverso il presente regolamento e provvedimenti comunali attuativi sono esperibili tutte le azioni di tutela previste nel nostro ordinamento, davanti alle autorità giurisdizionali competenti.

#### **Art. 37 - Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti comunali, incompatibile con quanto qui disposto.

#### **Articolo 38 - Regolamentazione di servizi**

Per quanto concerne l'attivazione (discrezionale, in capo a ogni singola Amministrazione comunale) e la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.